



PROVINCIA DI BRESCIA

**AVVISO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER L'ABILITAZIONE
DI ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA**

SESSIONE N. 1 ANNO 2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Visti:

- l'art. 123 (Autoscuole) del d.lgs. n. 285/1992 “Nuovo codice della strada”;
- l’art. 105, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 112/1998;
- l'Accordo Stato-Regioni-Enti locali di cui al provvedimento 14 febbraio 2002 della Conferenza Unificata;
- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 26/01/2011, n. 17 e s.m.i. “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34, “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17”;
- il Regolamento delle attività connesse all’espletamento degli esami per il riconoscimento dell’idoneità di insegnante e istruttore di autoscuola e delle attività della commissione di esame approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 27 marzo 2025;

RENDE NOTO

che è indetta la **sessione di esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola e per l'estensione dell'abilitazione a istruttore di autoscuola**

per il giorno:

16 APRILE 2026 dalle ore 9.00 PRIMA PROVA QUIZ

23 APRILE 2026 dalle ore 09.00 SECONDA PROVA ORALE

La prima e la seconda prova si svolgeranno presso la sede della Provincia di Brescia di via Milano n. 13 – Brescia, AULA MAGNA - piano terra.

14 MAGGIO 2026 dalle ore 9.00 TERZA PROVA PRATICA

sede degli esami della prova pratica: VIA GRANDI n. 1 – BRESCIA

NB: i giorni, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove potrebbero anche essere diversi da quelli indicati nel presente avviso. Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate nella sezione dedicata sul sito internet della Provincia di Brescia.

La domanda di ammissione e lo svolgimento dell'esame sono disciplinati secondo quanto di seguito esposto.

1. Presentazione della domanda di ammissione.

Per presentare la domanda di ammissione all'esame il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche;
- b) età non inferiore a ventuno anni;
- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ovvero diploma di istruzione di secondo grado per coloro che hanno conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore avviato prima del 6 aprile 2024); Il cittadino straniero deve presentare copia autentica del titolo di studio estero e copia autentica del titolo di studio estero tradotto ufficialmente e legalizzato (o con apposta la Postilla dell'Aia in caso di Stato dell'UE che ha firmato la Convenzione dell'Aia del 1961), con allegata Dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso. Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno degli Stati che hanno firmato la convenzione di Bruxelles del 1987 o se trattasi di istituzione tedesca. (Per copia autentica si intende fotocopia del documento originale accompagnata da un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46, lettera l), m), n) del d.P.R. 445/2000). Si rappresenta che la valutazione della corrispondenza del titolo di studio a quello richiesto come requisito è subordinata alla acquisizione di parere favorevole del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), in applicazione dell'art. 12 legge 29/2006 e che il rilascio dell'attestato è condizionato a tale parere.
- d) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
- e) patente di guida conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:
 1. BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 2. A, BE e CE ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 3. BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
 4. A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione (abilitazione ad istruttore completa);
 5. BE e CE speciali (per abilitazione amministrativa ad istruttore di guida ai soli fini della presentazione della segnalazione di inizio attività- SCIA di autoscuola);

ovvero per i candidati che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024:

1. almeno le categorie A, B, CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
2. almeno le categorie B, CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie

alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli;

3. almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, ai soli fini dell'avvio dell'attività di impresa di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore;

- f) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore rilasciato da soggetto erogatore di cui all'art. 123, comma 10 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo quando previsto dall'art. 7 comma 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17, ovvero conseguito ad esito di un corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024 secondo la disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.M. n. 34/2024.

La domanda va presentata alla Provincia di Brescia - Settore Pianificazione Territoriale - Ufficio Trasporti, Via Milano, n. 13 - 25126 Brescia, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi, entro il termine di presentazione indicato al punto 4, all'indirizzo trasportoprivato@pec.provincia.bs.it, avendo cura di indicare nell'oggetto: “DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA NOME COGNOME DEL CANDIDATO”.

Non saranno accettate le domande presentate oltre il termine indicato al punto n. 4.

2. Contenuti della domanda.

La domanda deve essere compilata in originale, previo assolvimento dell'imposta di bollo (allegare il modello “annullamento marca da Bollo”), secondo lo schema allegato al presente avviso. Essa deve contenere tutte le dichiarazioni sostitutive ed essere corredata da tutti i documenti sottoindicati, oltre che essere sottoscritta con firma autografa ovvero con firma digitale ed accompagnata dalla copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

È fatto obbligo ai candidati di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale; il cittadino extracomunitario deve dichiarare di essere in regola con le norme sull'immigrazione e indicare gli estremi del titolo di soggiorno posseduto;

b) di possedere, alla data di presentazione della domanda, i requisiti richiesti dalla normativa vigente (artt. 6 e 7 D.M. 17/2011; art. 5, co. 2, Regolamento provinciale) per essere ammessi all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida, e precisamente:

- età non inferiore a ventuno anni;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ovvero diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni per coloro che hanno conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore avviato prima del 6 aprile 2024). Il cittadino straniero deve presentare copia autentica del titolo di studio estero e copia autentica del titolo di studio estero tradotto ufficialmente e legalizzato (o con apposta la Postilla dell'Aia in caso di Stato dell'UE che ha firmato la Convenzione dell'Aia del 1961), con allegata Dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso. Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno degli Stati che hanno firmato la convenzione di Bruxelles del 1987 o se trattasi di istituzione tedesca. (Per copia autentica si intende fotocopia del documento originale accompagnata da un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46, lettera l), m), n) del d.P.R. 445/2000). Si rappresenta che la valutazione della corrispondenza del titolo di studio a quello richiesto come requisito è subordinata alla acquisizione di parere favorevole del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), in applicazione dell'art. 12 legge 29/2006 e che il rilascio dell'attestato è condizionato a tale parere.

- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- patente di guida conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:
 - 1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 - 2) A, BE e CE ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 - 3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
 - 4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione (abilitazione ad istruttore completa);
 - 5) BE e CE speciali (per abilitazione amministrativa ad istruttore di guida ai soli fini della presentazione della segnalazione di inizio attività- SCIA di autoscuola)

ovvero per i candidati che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024:

- almeno le categorie A, B, CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
 - almeno le categorie B, CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli;
 - almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, ai soli fini dell'avvio dell'attività di impresa di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore;
- attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore rilasciato da soggetto erogatore di cui all'art. 123, comma 10 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17, ovvero conseguito ad esito di un corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024 secondo la disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.M. n. 34/2024.

c) di indicare eventuali prove d'esame positivamente sostenute, svolte successivamente al 6 aprile 2024 sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal D.M. n. 34/2024.

Alla domanda devono essere allegati, preferibilmente all'interno di un unico file in formato .PDF:

- fotocopia fronte/retro non autenticata di documento di identità in corso di validità
- fotocopia fronte/retro della patente di guida in corso di validità;
- fotocopia fronte/retro del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini di Stato extra UE);
- copia del titolo di studio o suo certificato sostitutivo;

per i cittadini stranieri: copia autentica del titolo di studio estero e copia autentica del titolo di studio estero tradotto ufficialmente e legalizzato (o con apposta la Postilla dell'Aia in caso di Stato dell'UE che ha firmato la Convenzione dell'Aia del 1961), con allegata Dichiarazione di valore in loco

rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso.

- fotocopia attestato di abilitazione di insegnante di teoria (in caso di estensione dell'abilitazione);
- fotocopia attestato di istruttore di guida (in caso di integrazione dell'abilitazione);
- fotocopia attestato di frequenza al corso di formazione iniziale;
- attestazione del versamento di euro 100,00 effettuato esclusivamente tramite Pagopa.

La Provincia di Brescia non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande e delle comunicazioni o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo PEC indicato nella domanda, né per eventuali disguidi anche se imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I candidati sono invitati a comunicare un indirizzo PEC regolarmente attivo, nonché ad informare tempestivamente l'Ufficio Trasporti di eventuali variazioni per il recapito delle comunicazioni.

3. Oneri istruttori.

Ai fini dell'eventuale ammissione all'esame è necessario provvedere al versamento di euro 100,00 per diritti di segreteria, da effettuarsi **esclusivamente tramite PagoPa** raggiungibile al link

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/mypay4/cittadino/spontaneo?enteToChange=P_BS

selezionando la tipologia di pagamento “*Trasporto privato – Spese di istruttoria per istanze (agenzie, autoscuole, scuole nautiche, noleggio autobus con conducente, autotrasporto in conto proprio, officine revisione) e per l'iscrizione agli esami di idoneità professionale*”.

In nessun caso la somma versata per la partecipazione verrà restituita.

4. Termine di presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate dal giorno **3 febbraio 2026 al giorno 16 febbraio 2026**.

5. Ammissione.

Saranno ammessi alla sessione d'esame non più di quindici candidati, sulla base dell'ordine cronologico della presentazione delle domande complete in ogni elemento e di tutta la documentazione richiesta. Al fine di garantire un numero di istruttori sufficiente a soddisfare le richieste del territorio in relazione alle attività di formazione demandate alle autoscuole e viste le evidenti finalità pubbliche connesse all'esercizio di autoscuola, cinque dei quindici posti disponibili sono riservati prioritariamente ai candidati residenti in provincia di Brescia. Eventuali domande di ammissione eccedenti il numero di quindici, qualora validamente presentate, saranno ammesse di diritto alla sessione d'esame immediatamente successiva alla presente, con la medesima riserva di posti in favore dei candidati residenti in provincia di Brescia.

Saranno accettate solo le domande complete delle dichiarazioni, della documentazione richiesta e della ricevuta di pagamento degli oneri di istruttoria e presentate entro il termine indicato al punto 4.

La Segreteria della Commissione, verificato il possesso dei requisiti richiesti, almeno sette giorni prima della data dell'esame pubblicherà sulla pagina web dedicata della Provincia di Brescia al seguente link

https://www.provincia.brescia.it/area_areaTematica/1840/pagsistema.html

e senza ulteriori comunicazioni ai candidati, l'elenco dei candidati ammessi e convocati, l'elenco dei candidati la cui domanda è ammissibile ma eccedente il numero massimo, nonché i giorni, l'ora e il luogo ove si svolgerà la sessione d'esame (si precisa che i giorni l'ora e il luogo potrebbero anche essere diversi da quelli indicati nel presente avviso).

In caso di domanda incompleta degli elementi essenziali o fuori termine o di accertata insussistenza di uno o più requisiti, il candidato viene escluso dall'ammissione all'esame, con decisione motivata che viene comunicata all'interessato, entro il termine di sette giorni dalla data dell'esame.

In caso di presentazione di domanda irregolare o documentazione incompleta, la segreteria della Commissione trasmette comunicazione al candidato, fissando termine per consentire di sanare le irregolarità o di depositare la documentazione mancante, avvertendo che, in difetto, verrà disposta l'esclusione dalla sessione di esame.

6. Programmi e modalità di svolgimento dell'esame di istruttore di guida.

L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie che costituiscono il programma del corso di formazione iniziale per istruttori di cui all'allegato 2 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e si articola in tre prove, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto ministeriale:

1. **PROVA QUIZ:** il candidato compila due schede d'esame, di 30 (trenta) domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di 30 (trenta) minuti. È ammesso alla prova orale di cui al n. 2. il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di 60 (sessanta) domande, un numero di errori non superiore a 2 (due).
2. **PROVA ORALE:** il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova pratica di cui al n. 3. il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
3. **PROVA PRATICA:**

Nella prova pratica di guida un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacità di istruzione del candidato.

I candidati per dimostrare la propria capacità di istruzione, in base al tipo di abilitazione prescelta, sostengono le seguenti prove pratiche:

- a) per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
- b) per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
- c) per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione;
- d) per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione;

La terza prova è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova pratica prevista non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non inferiore a 12 (dodici) su 20 (venti) o 18 (diciotto) su 30 (trenta) rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.

I mezzi da utilizzarsi per le prove pratiche d'esame sono messi a disposizione dal candidato, devono essere idonei all'uso di autoscuola ed essere dotati di polizza assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) che copra eventuali danni al candidato, ai commissari e a terzi.

I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore ai soli fini di avvio dell'attività di autoscuola ai sensi dell'art. 5 comma 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 sostengono solo la prova quiz e la prova orale.

Per sostenere l'esame, i candidati devono presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nella convocazione che verrà successivamente pubblicata sulla pagina web della Provincia di Brescia, muniti di apposito documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di non ammissione all'esame.

Le prove devono essere svolte esclusivamente, pena l'annullamento dell'elaborato e l'esclusione dalla prova d'esame, su carta che riporta il timbro dell'Ente e la sigla del dipendente che svolge le funzioni di segreteria della Commissione e utilizzando la penna a biro consegnata all'inizio delle prove.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. telefoni cellulari, computer portatili, smartwatch e altri apparecchi elettronici, i quali tutti devono essere consegnati ad un addetto provinciale al momento che precede l'ingresso nel luogo di espletamento delle prove abilitanti. Durante le prove non è permesso ai candidati comunicare tra loro oralmente o per iscritto o attraverso gesti, ovvero mettersi in contatto con altre persone diverse dai membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.

Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova scritta, viene escluso direttamente dall'esame.

La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse e ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri o un membro ed il Segretario, devono trovarsi sempre nella sala degli esami.

Il candidato, prima di iniziare la prima prova scritta (PROVA QUIZ) scrive sulla scheda-quiz il proprio nome e cognome e la data di nascita; alla fine del lavoro consegnerà la scheda al Presidente o a un membro della Commissione.

L'elenco dei candidati ammessi alle prove pratiche è pubblicato on line nella sezione NOTIZIE del sito internet della Provincia (al seguente link https://www.provincia.brescia.it/area_areaTematica/1840/pagsistema.html).

7. Estensioni delle abilitazioni.

L'insegnante di autoscuola che intende conseguire l'abilitazione di istruttore deve essere in possesso dei requisiti richiesti al punto 1, lettere d) ed e) del presente avviso e deve presentare l'attestato di frequenza delle parti di programma del corso di formazione iniziale previste dall'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17.

L'insegnante di teoria che intende conseguire l'abilitazione di istruttore di guida sostiene l'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui agli articoli che precedono, ad esclusione della prima prova inerente alla compilazione delle schede-quiz, fatte salve le prove già superate nei due anni precedenti (nel caso in cui il candidato abbia frequentato un corso di formazione iniziale autorizzato o avviato dopo il 6 aprile 2024 e abbia già sostenuto le prove di esame regolate dalle disposizioni del D.M. n. 17/2011 come modificato dal D.M. n. 34/2024);

L'istruttore che ha già conseguito una delle abilitazioni da istruttore e che intenda estenderla ad altre categorie di veicoli deve essere in possesso dei requisiti di cui al punto 1, lett. d) ed e), numeri 2), 3) e 4) del presente avviso.

Unitamente alla domanda di partecipazione, attesta la frequenza al corso di formazione pratica. L'esame verte unicamente in una prova pratica di capacità di istruzione alla guida, relativa alla categoria di veicoli in relazione alla quale il candidato intende estendere l'abilitazione di istruttore. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio non inferiore a sei su dieci per ciascuna prova.

Qualora il candidato, che ha frequentato un corso di formazione iniziale autorizzato o avviato dopo il 6 aprile 2024, abbia sostenuto l'esame integrativo regolato dalle disposizioni del D.M. n. 17/2011 come modificato dal D.M. n. 34/2024, consistente nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus e abbia positivamente superato la prima prova da meno di due anni, sostiene solo la prova di capacità di istruzione alla guida di autobus.

8. Attestato di abilitazione. Ai candidati risultati idonei in tutte le prove d'esame nel termine di due anni dall'esito positivo della prima prova (PROVA QUIZ) e che hanno sostenuto la terza prova presso la Provincia di Brescia, è rilasciato l'attestato che comprova la conseguita abilitazione.

L'attestato viene rilasciato d'ufficio previo assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'interessato.

All'istruttore di guida che intende integrare l'abilitazione non sarà rilasciato un nuovo attestato, ma verrà rilasciato un attestato integrativo.

9. Disposizioni finali. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente bando si rinvia al Regolamento provinciale sopra citato nonché alle norme di leggi e regolamenti vigenti, anche se successivi a quelli sopra citati, in quanto applicabili.

Per eventuali informazioni: Ufficio Trasporti – Segretario della Commissione Sig.ra Milena Strambini, Tel. 030/3748030 - mail: mstrambini@provincia.brescia.it

Responsabile del procedimento Ing. Tiziano Andriulli tel. 030/3749579.

Allegati:

- 1) Modello Domanda di ammissione all'esame
- 2) Informativa privacy
- 3) Annullamento marca da bollo

Brescia, 03/02/2026

IL DIRIGENTE

dr. Riccardo Davini